



Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE nr. 14/2026 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC). Approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle agevolazioni e delle sostituzioni del Comune per l'anno 2026. Immediatamente esecutiva

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **20.00** in modalità mista presso la sala delle riunioni o in alternativa in videoconferenza, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

ASSENTI

1 LINARDI	VALERIO
2 COSER	MARCO
3 NICOLODI	FABIOLA
4 BERTUZZI	GIADA GEMMA
5 COSER	CHRISTIAN
6 FRIZ	STEFANO
7 IANES	GIORGIO
8 MARCHESE	VERONICA
9 PRUDEL	MARZIA
10 ARICI	MARIA
11 FRIZ	ANDREA
12 ZANLUCCHI	PATRIZIA

giust.	ingiust
X	

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale dott. Alberto Gasperini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Linardi Valerio**, nella sua qualità di Sindaco, invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato

Il Relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici a seguito di regolare istruttoria.

Premesso che la disciplina del finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani trova fondamento nelle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale. La predetta imposta è stata successivamente abolita, ad eccezione della componente TARI, dall'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, nr. 160, con decorrenza dall'anno 2020;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge nr. 147/2013, secondo il quale il Consiglio comunale approva le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal soggetto erogatore del servizio e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente, entro il termine stabilito dalla legge;
- l'articolo 1, comma 654, della Legge nr. 147/2013, che dispone che le tariffe TARI assicurino la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'articolo 1, comma 668, della medesima legge, il quale prevede che «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo nr. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, nr. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»;
- il Decreto 20 aprile 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 117 del 22 maggio 2017, che ha fissato i «*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*»;
- l'articolo 198 del D.Lgs. nr. 152/2006, che attribuisce ai Comuni il compito di disciplinare la gestione dei rifiuti urbani mediante appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, nr. 205, che assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158, che disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Al riguardo ARERA è intervenuta in materia attraverso i seguenti provvedimenti:

- deliberazione nr. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti delle gestioni per il periodo 2018-2021;
- deliberazione nr. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- deliberazione nr. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, recante il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*», che fissa gli obblighi minimi e omogenei di qualità contrattuale e tecnica sull'intero territorio nazionale;
- deliberazione nr. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), unitamente ai relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

- determinazione nr. 1/2026-DTAC del 13 aprile 2026, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità.

Con le deliberazioni nr. 386/2023/R/rif, nr. 133/2025/R/rif e nr. 355/2025/R/rif, come aggiornata dalla deliberazione nr. 123/2026/R/rif, ARERA ha inoltre introdotto le seguenti componenti perequative unitarie, applicabili a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIC, ma non comprese nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento:

- **UR1**, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, a euro 0,10 per utenza e per anno;
- **UR2**, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute in occasione di eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, a euro 1,50 per utenza e per anno;
- **UR3**, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, nr. 24, pari, per l'anno 2025, a euro 6,00 per utenza e per anno.

Il Consiglio comunale, con deliberazione nr. 4 del 25 marzo 2026, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, la tariffa rifiuti corrispettiva, applicata e riscossa da ASIA, quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, disponendo contestualmente l'abrogazione della TARI.

Con la medesima deliberazione è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), in attuazione dell'articolo 198 del D.Lgs. nr. 152/2006 e nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità nella gestione del servizio.

Con deliberazione consiliare nr. 13 di data odierna è stato adottato il Piano Economico Finanziario (PEF) trasmesso dal gestore ASIA e predisposto secondo le disposizioni contenute nella deliberazione ARERA nr. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025, relativa al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 e ai criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Gli schemi tipo e la relazione di accompagnamento sono stati redatti secondo quanto stabilito dalla determinazione ARERA nr. 1/2025/DRIF.

Il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti espone, per l'anno 2026, un costo complessivo pari a euro 124.905,00, di cui euro 57.663,00 riferiti ai costi fissi ed euro 67.242,00 riferiti ai costi variabili. In applicazione del limite massimo di crescita della tariffa previsto per il 2026, il valore riconosciuto ai fini tariffari si attesta a euro 67.401,00, di cui euro 31.116,00 per costi fissi ed euro 36.285,00 per costi variabili.

Il sistema tariffario richiede che venga definita la percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. nr. 158/1999 e dall'articolo 4 del Regolamento comunale, assicurando una specifica agevolazione in favore delle utenze domestiche.

I costi fissi e variabili del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2026-2029, approvato con deliberazione consiliare nr. 13 di data odierna, vengono pertanto ripartiti nel seguente modo:

- 74,09%% a carico delle utenze domestiche;
- 25,90% a carico delle utenze non domestiche;

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto di ASIA, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2026 nel quale sono indicati i Ka, Kb, Kc e Kd, le modalità e i valori di calcolo delle tariffe nelle varie componenti: domestiche e on domestiche, quota fissa e quota variabile, riepilogati come indicato nell'allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I costi fissi vengono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in modo da garantire un'agevolazione alle utenze domestiche. Il totale dei costi fissi riportato nell'allegato differisce di euro 1.000,00 rispetto al totale indicato nel Piano Economico Finanziario. Tale differenza corrisponde al costo dell'agevolazione riconosciuta per il compostaggio domestico, ripartito sulla generalità delle utenze.

In conformità al Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, la parte variabile è composta da una quota servizi e da una quota consumi. La quota consumi è determinata sulla base del volume di rifiuto non riciclabile effettivamente conferito e misurato. La

quota servizi è invece dovuta a copertura dei costi variabili del servizio, compresi quelli relativi alla raccolta delle frazioni di rifiuto per le quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, anche qualora l'utente non utilizzi concretamente il relativo servizio.

Per il calcolo della quota fissa applicabile alle utenze domestiche si tiene conto, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale, sia della superficie occupata sia del numero dei componenti del nucleo familiare (da 1 a 6 e più).

Per le utenze intestate a soggetti non residenti e per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in due componenti per le unità immobiliari aventi superficie fino a 200 mq e in tre componenti per quelle aventi superficie superiore a 200 mq.

Il costo unitario al litro è determinato in rapporto ai costi del servizio e ai volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. Il passaggio dal sistema tributario al sistema tariffario è destinato a determinare una maggiore attenzione degli utenti nelle modalità di conferimento e, conseguentemente, una possibile contrazione dei litri di rifiuto indifferenziato complessivamente conferiti. Per tale ragione, quale base di calcolo è stata assunta una stima dei conferimenti ricavata dalle evidenze statistiche disponibili per territori analoghi, fissando per l'anno 2026 il costo unitario in euro 0,1138 per litro.

In sede di prima applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, a decorrere dall'anno 2026, vengono inoltre definite le riduzioni previste dagli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento comunale. La copertura del relativo costo è assicurata mediante la sua ripartizione sulla generalità delle utenze.

art. 18, comma 1 – Compostaggio domestico

Per l'anno 2026 sono confermate le riduzioni da applicare alla quota fissa della tariffa per il compostaggio della frazione organica effettuato dalle utenze domestiche costituite esclusivamente da nuclei familiari residenti nel Comune di Garniga Terme, nelle seguenti misure:

- euro 11,00 annui per nuclei familiari composti da 1 componente;
- euro 15,00 annui per nuclei familiari composti da 2 componenti;
- euro 22,00 annui per nuclei familiari composti da 3 componenti;
- euro 29,00 annui per nuclei familiari composti da 4 componenti;
- euro 33,00 annui per nuclei familiari composti da 5 componenti;
- euro 38,00 annui per nuclei familiari composti da 6 o più componenti.

art. 18, comma 5 – Soggetti ospitati in strutture assistenziali o sanitarie

È prevista l'attribuzione convenzionale di un solo componente per i locali posseduti o detenuti da soggetti che, avendo perso la residenza anagrafica nell'unità abitativa, risultino ospiti da almeno sei mesi di Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o di altre strutture, quali istituti sanitari, istituti carcerari o famiglie protette, purché l'utenza sia costituita da un solo componente e l'immobile non risulti utilizzato, neppure temporaneamente.

art. 19, comma 1 – Cittadini italiani residenti all'estero

Ai cittadini italiani residenti all'estero è riconosciuta una riduzione pari a due terzi dell'importo della tariffa applicata, relativamente alla quota fissa e alla quota servizi della parte variabile, con esclusione degli addebiti relativi ai conferimenti effettivamente misurati, per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo situata in Italia, alle seguenti condizioni:

- il soggetto deve essere titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e lo Stato di residenza deve coincidere con lo Stato erogatore della pensione;
- l'immobile deve risultare libero e, pertanto, non concesso in locazione né in comodato d'uso gratuito.

art. 20, comma 1 – Distanza dalle postazioni di conferimento

Per l'anno 2026, qualora le postazioni destinate al conferimento del rifiuto indifferenziato siano collocate a una distanza stradale superiore a 1.000 metri dal limite della proprietà privata della singola utenza, l'agevolazione prevista dal Regolamento è riconosciuta nella misura del 60% della quota servizi della parte variabile della tariffa.

Vengono inoltre determinate le agevolazioni mediante sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa, previste dall'articolo 21, comma 1, del Regolamento comunale, secondo le seguenti misure e modalità:

lettera a) – Produzione di tessili sanitari. Per l'anno 2026, in favore delle utenze domestiche nelle quali siano presenti persone anziane o portatrici di disabilità psicofisica che producano elevate quantità di tessili sanitari, quali pannoloni e prodotti assimilati, il Comune interviene mediante sostituzione nel pagamento della tariffa variabile nella misura del 50%, da applicare ai volumi eccedenti il quantitativo minimo previsto per l'utenza beneficiaria.

lettera c) – Famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi. Per l'anno 2026, in favore delle utenze domestiche relative a famiglie residenti nel Comune nel cui nucleo familiare sia presente almeno un bambino di età inferiore a 36 mesi, il Comune interviene mediante sostituzione nel pagamento della tariffa variabile nella misura del 50%, da applicare ai volumi eccedenti il quantitativo minimo previsto per l'utenza beneficiaria.

Sono escluse dall'agevolazione le tipologie per le quali il Comune o il soggetto gestore intervengano già mediante un contributo economico diretto, come nel caso dei pannolini lavabili.

lettera e) – Immobili comunali destinati a fini istituzionali. Per i locali e le aree utilizzati dal Comune per finalità istituzionali, il Comune si sostituisce integralmente, nella misura del 100%, nel pagamento dell'importo dovuto.

lettera f) – Organizzazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro. Per i locali e le aree utilizzati da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per finalità di solidarietà sociale e da associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo o analoghe, purché dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro, il Comune si sostituisce integralmente, nella misura del 100%, nel pagamento della fattura.

Il minor gettito derivante dalle riduzioni e dalle esenzioni facoltative a carattere sociale previste dal vigente Regolamento ammonta complessivamente a euro 1.650,00, di cui euro 1.500,00 di imponibile ed euro 150,00 per IVA al 10%. Tale importo trova integrale e specifica copertura mediante apposito stanziamento di risorse proprie della fiscalità generale nel bilancio di previsione corrente.

La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, assicurando, ai sensi del successivo comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Il Regolamento comunale, all'articolo 6, comma 10, consente di prevedere annualmente, in sede di approvazione delle tariffe, un volume minimo da addebitare alle utenze anche qualora non risulti effettivamente conferito. Tale previsione è finalizzata a contrastare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la migrazione dei conferimenti verso altre utenze o altri territori e l'abbandono dei rifiuti.

In applicazione di tale disposizione, per l'anno 2026 si ritiene pertanto opportuno introdurre un quantitativo minimo di rifiuto secco residuo assoggettato a tariffazione, indipendentemente dall'effettivo numero di conferimenti effettuati, ferma restando la possibilità di ridefinirne la misura negli esercizi successivi sulla base dei dati rilevati nel primo anno di applicazione della tariffa corrispettiva.

Il numero minimo viene stabilito in tre svuotamenti annui del contenitore del rifiuto secco residuo per ciascun componente del nucleo familiare o componente equivalente, secondo la seguente articolazione:

Numero componenti o tipologia di utenza	Svuotamenti minimi 2026
Componenti 1	3

Componenti 2	6
Componenti 3	9
Componenti 4	12
Componenti 5	15
Componenti 6	18
Abitazione a disposizione < mq 201 – comp. 2	0
Abitazione a disposizione > mq 201 – comp. 3	0
Non Residenti 0-200 MQ - componenti 2	6
Non Residenti oltre 200 MQ - componenti 3	9

Ai fini della determinazione delle tariffe sono applicati i coefficienti contenuti nella tabella di cui all'articolo 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158, e in particolare:

- i coefficienti Ka e Kc per la determinazione della quota fissa, rispettivamente, delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;
- i coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile, rispettivamente, delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche.

Le tariffe relative all'anno 2026, riferite alle utenze domestiche e non domestiche, sono state elaborate dal soggetto gestore in applicazione delle disposizioni normative e dei criteri sopra richiamati e sono riportate nell'Allegato A, unitamente alla relazione dettagliata relativa alla loro articolazione.

Nell'Allegato B sono invece riportati i costi dei servizi individuali aggiuntivi, attivabili su richiesta diretta dell'utenza, i cui corrispettivi vengono approvati contestualmente alle tariffe oggetto del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.;

visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 4 di data 25 marzo 2026;

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158, recante il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

visto l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, richiamato dall'articolo 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di proprie entrate, anche tributarie, nei limiti ivi previsti;

visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, nr. 388, il quale stabilisce che i regolamenti relativi ai tributi locali sono approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione e che, anche se adottati successivamente, producono effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, la tariffa corrispettiva è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, nr. 158;

visto l'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147, che prescrive l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, nr. 36, ad esclusione dei costi relativi

ai rifiuti speciali il cui smaltimento è effettuato direttamente dai produttori nel rispetto della normativa vigente;

preso atto che l'articolo 21 del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) prevede specifiche agevolazioni e stabilisce, al comma 2, che la relativa misura e le modalità di applicazione siano definite con il provvedimento annuale di approvazione delle tariffe;

vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 2/DF di data 22 novembre 2019, che chiarisce come gli atti concernenti la tariffa corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge nr. 147/2013 non siano soggetti all'obbligo di pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale;

vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nr. 15/2022/R/rif recante il «*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*»;

vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nr. 397/2025/R/rif di data 5 agosto 2025, recante «*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*»;

vista la Legge provinciale 15 novembre 1993, nr. 36 «*Norme in materia di finanza locale*» e, in particolare, l'articolo 9-bis;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, nr. 18, recante «*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118*»;

visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e ss.mm., recante «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*»;

visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare nr. 11 di data 11 aprile 1995 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare nr. 4 di data 5 dicembre 2019;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 6 di data 25 marzo 2022;

visto il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare nr. 7 di data 24 giugno 2003 e successivamente modificato con deliberazione consiliare nr. 13 di data 21 giugno 2017;

visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 13 di data 21 giugno 2017;

vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 26 di data 23 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 27 di data 23 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

preso atto della proposta di deliberazione, corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, rispettivamente dalla Responsabile del Servizio Tributi e dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

ritenuta l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto

Adige, al fine di consentire la tempestiva applicazione delle tariffe e l'adozione dei conseguenti adempimenti da parte del gestore del servizio;

Con voti favorevoli nr. 11 (undici), contrari nr. 0 (zero), astenuti nr. 0 (zero) su nr. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto nonché una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo,

d e l i b e r a

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) per le utenze domestiche e non domestiche relativa all'anno 2026, come riportata nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il listino dei servizi aggiuntivi a domanda individuale, attivabili su richiesta dell'utenza, come riportato nell'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di determinare, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), l'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, nelle seguenti misure:
 - euro 11,00 annui per nuclei familiari composti da 1 componente;
 - euro 15,00 annui per nuclei familiari composti da 2 componenti;
 - euro 22,00 annui per nuclei familiari composti da 3 componenti;
 - euro 29,00 annui per nuclei familiari composti da 4 componenti;
 - euro 33,00 annui per nuclei familiari composti da 5 componenti;
 - euro 38,00 annui per nuclei familiari composti da 6 o più componenti.
4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del Regolamento comunale, che ai locali posseduti o detenuti da soggetti che, persa la residenza anagrafica nell'unità abitativa, siano ospiti da almeno sei mesi di Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, istituti penitenziari o famiglie protette, venga attribuita convenzionalmente un'utenza domestica composta da un solo componente, purché l'immobile non risulti utilizzato, neppure temporaneamente;
5. di determinare, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento comunale, le seguenti agevolazioni tariffarie:
 - ai cittadini italiani residenti all'estero è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, una riduzione pari a due terzi dell'importo della tariffa applicata, limitatamente alla quota fissa e alla quota servizi della parte variabile, con esclusione degli addebiti relativi ai conferimenti misurati, per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo situata in Italia, a condizione che siano titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, che lo Stato di residenza coincida con lo Stato erogatore della pensione e che l'immobile non risulti concesso in locazione o in comodato d'uso gratuito;
 - per l'anno 2026, qualora le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato siano collocate a una distanza stradale superiore a 1.000 metri dal limite della proprietà privata della singola utenza, è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, una riduzione pari al 60% della quota servizi della parte variabile della tariffa;
6. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai punti 4, 5 e 6, viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità degli utenti;
7. di stabilire, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), le seguenti sostituzioni del Comune nel pagamento della tariffa:

- per l'anno 2026, in favore delle utenze domestiche nelle quali siano presenti persone anziane o portatrici di disabilità psicofisica che producano elevate quantità di tessili sanitari, quali pannoloni e prodotti assimilati, il Comune interviene mediante sostituzione nel pagamento della quota variabile della tariffa nella misura del 50%, limitatamente ai volumi eccedenti il quantitativo minimo previsto per l'utenza beneficiaria;
 - per l'anno 2026, in favore delle utenze domestiche delle famiglie residenti nel Comune nel cui nucleo familiare sia presente almeno un bambino di età inferiore a 36 mesi, il Comune interviene mediante sostituzione nel pagamento della quota variabile della tariffa nella misura del 50%, limitatamente ai volumi eccedenti il quantitativo minimo previsto per l'utenza beneficiaria. Sono escluse le tipologie per le quali il Comune o il soggetto gestore riconoscano già un contributo economico diretto, quali, a titolo esemplificativo, i pannolini lavabili;
 - per i locali e le aree utilizzati dal Comune per finalità istituzionali, il Comune si sostituisce integralmente nel pagamento della tariffa;
 - per i locali e le aree utilizzati dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per finalità di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo o analoghe, purché dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro, il Comune si sostituisce integralmente nel pagamento della tariffa.
8. di dare atto che il costo delle sostituzioni nel pagamento della tariffa di cui al precedente punto 8 trova copertura mediante risorse della fiscalità generale del Comune, quantificate in complessivi euro 1.650,00, IVA compresa;
 9. di demandare al Servizio Affari Finanziari gli adempimenti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;
 10. di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
 11. di dare atto che la tariffa, avente natura corrispettiva, è assoggettata all'IVA nella misura di legge ed è applicata e riscossa direttamente dal Gestore ASIA;
 12. di trasmettere copia della presente deliberazione al Gestore ASIA per gli adempimenti di competenza;
 13. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. nr. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, accertata l'opportunità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, Con voti favorevoli nr. 11 (undici), contrari nr. 0 (zero), astenuti nr. 0 (zero) su nr. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.



Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

----- Proposta di deliberazione del Consiglio comunale -----

Oggetto: Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC). Approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle agevolazioni e delle sostituzioni del Comune per l'anno 2026. Immediatamente esecutiva.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 17 luglio 2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
dott.ssa Cristina Baldo
f.to

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si rilascia **parere favorevole** per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TAA approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.

Garniga Terme, 17 luglio 2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Gianna Eccher
f.to

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
per. ind. Valerio Linardi
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr.2 e ss.mm., ed è **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.albotelematico.tnr.it/bacheca/garniga-terme>, **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto Gasperini
f.to

Garniga Terme, 30 luglio 2026